
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Determinazione del valore della controversia nella liquidazione degli onorari a carico del cliente: l'indagine va svolta tenendo conto delle peculiarità del caso specifico

In tema di determinazione del valore della controversia nella liquidazione della competenze nei confronti del cliente (ribadito che il principio di adeguatezza e di proporzionalità degli onorari rispetto all'attività prestata dal legale costituisce la regola generale nella liquidazione degli onorari e che, perciò, trova applicazione anche per quanto riguarda gli onorari a carico del soccombente quando non vi sia coincidenza fra il disputatum e il decisum), va affermato che nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.10.2014, n. 21680

...omissis...

L'esame delle singole censure, nelle quali si articola l'unico motivo di ricorso, deve essere preceduto da quello della pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione resistente, sotto il profilo del difetto di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso, in considerazione vuoi della proposizione con unico motivo di plurime censure, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, o anche in relazione al n. 5, stesso art. 360 c.p.c., vuoi, anche, della "frammentazione" del quesito di diritto, che ex art. 366 bis c.p.c., prima parte (applicabile *ratione temporis* alla sentenza all'esame) deve corredare il singolo motivo, in una pluralità di quesiti, anche laddove è stata formulata un'unica censura di violazione di legge.

L'eccezione è infondata alla luce del principio, convalidato dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza 31 marzo 2009 n. 7770), secondo cui nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali, che ostacolino la duplice denuncia con unico mezzo, di vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (cfr. anche Cass. 18 gennaio 2008 n. 976), fermo restando che in tale caso il motivo si deve concludere – come, del resto, è avvenuto nella specie – con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stata, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto. In particolare – anche qualora il ricorso sia formulato con riferimento solo all'art. 360 c.p.c., n. 3 o al n. 4, – la formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto non può ritenersi contrastante, di per sé, con la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c., per il solo fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena di inammissibilità, con "un quesito"; e ciò non solo, perché il motivo di ricorso può essere articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge, con la conseguenza che il quesito deve rispecchiare ciascuna di tali articolazioni, potendo ben assumere una forma, anche dal punto di vista grafico, separata (Cass. 9 giugno 2010 n. 13868) – essendo, anzi, necessario che il motivo formalmente unico, ma in effetti articolato in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, si concluda con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Sez. Unite 9 marzo 2009 n. 5624) – ma anche perché la funzione del quesito, di sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, non può dirsi elusa, quando esso sia formulato per più punti e questi consistano in più proposizioni, intimamente connesse, che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata (Cass. 6 novembre 2008 n. 26737).

L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata.

Venendo all'esame del ricorso, con l'unico motivo il P. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., comma 2, artt. 9, 10 e 11 c.p.c., e art. 429 c.p.c., comma 2, R.D. n. 383 del 1934, art. 228, D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 3, e art. 6, commi 1 e 4, nonché vizio di motivazione, per non avere la corte di merito tenuto conto – in fatto – che l'adeguamento delle retribuzioni disposto dalla sentenza T.A.R. aveva comportato la condanna del Comune alla corresponsione dei maggiori importi e non la rimozione di un provvedimento specificamente individuato della p.a. ritenuto inficiato di vizi di legittimità. Del resto la materia in discorso, successivamente al D.L. n. 80 del 1998, è interamente passata nella giurisdizione del giudice del lavoro. A conclusione dell'illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto indennità e spettanze di lavoro a dipendenti pubblici esattamente indicati e specificati dai singoli, nel quale, in definitiva si discute se agli stessi spetti o meno la complessiva somma, comprensiva di sorta capitale e interessi maturati, ammontante a complessive L. 1.712.590.153, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari, deve essere determinato in applicazione dell'art. 10 c.p.c., o deve essere ritenuto di valore indeterminabile".

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La doglianza, che concerne la determinazione del valore della controversia nella liquidazione della competenze nei confronti del cliente, porta alle seguenti considerazioni: il D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 1 disciplinando la liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, prevede che il valore della controversia si determina con riferimento alla domanda nel momento in cui la stessa è proposta, tenuto conto del richiamo di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c., (sicché non possono essere considerati a tal fine gli importi per interessi, rivalutazione monetaria e danni maturati successivamente); il comma 2, della norma citata stabilisce che, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile; secondo il cit. art. 6, comma 4 – sempre con riferimento alla liquidazione degli onorari a carico del cliente –, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. In proposito va osservato che il comma 2 detta il principio di adeguatezza e di proporzionalità degli onorari rispetto all'attività prestata dal legale che costituisce la regola generale nella liquidazione degli onorari e che, perciò, trova applicazione anche per quanto riguarda gli onorari a carico del soccombente quando non vi sia coincidenza fra il disputatum e il decisum (Cass. SS.UU. n. 19014 del 2007).

Pertanto, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia.

Nella specie, la decisione impugnata ha considerato, ai fini del valore della controversia, che oggetto della controversia era la richiesta di annullamento di atti amministrativi nella parte in cui limitavano la rideterminazione del

trattamento di n. 43 dipendenti dell'Amministrazione al periodo dal 31.12.1971 al 31.12.1974. È evidente che si trattava di controversia rientrante nella giurisdizione generale di legittimità, il cui petitum e causa petendi era la rimozione di provvedimenti specificamente individuati dalla pubblica amministrazione, ritenuti inficiati da vizi di legittimità. In assenza di diritti soggettivi fatti valere dai dipendenti comunali, non potevano essere apprezzati, ai fini della determinazione del valore della controversia, i riflessi economici dell'interesse che aveva legittimato i medesimi ricorrenti all'impugnazione degli atti.

La Corte d'appello si è dunque correttamente attenuta al principio, enunciato da questa Corte e condiviso dal Collegio, per cui "ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda è la illegittimità dell'atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda" (Cass. n. 12178 del 2003).

Le censure contenute nel ricorso, del resto, non appaiono idonee ad inficiare la soluzione adottata dalla Corte territoriale. In particolare, le argomentazioni svolte nel ricorso con riferimento ai diversi commi del D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 (comma 3) e 6 (commi 1 e 4) – razione temporis applicabile al caso di specie – non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, proprio dopo aver escluso la determinabilità del valore della controversia amministrativa sulla base dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3) ovvero del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti (art. 6, comma 4), ha correttamente fatto applicazione della disposizione di cui al medesimo art. 6, comma 5, il quale stabiliva che "qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre L. 50 milioni a L. 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a L. 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione".

Sul punto, si deve solo rilevare che nel ricorso non è svolta alcuna censura sulla rispondenza della somma in concreto liquidata nei giudizi di merito al criterio ora indicato.

Per le medesime ragioni, deve escludersi la sussistenza del vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame con il quale l'appellante aveva inteso denunciare l'erronea applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 e 6, atteso che la risposta alla censura emerge con evidenza dalle argomentazioni in base alle quali la Corte d'appello ha escluso di poter determinare il valore della causa alla luce dei criteri di cui al medesimo art. 6, commi 3 e 4.

Né può essere condivisa la pretesa del ricorrente che la liquidazione degli onorari avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore dell'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti o quanto meno il valore dell'utile che l'Amministrazione ha ricavato in termini di risparmio rispetto

agli importi liquidati dalla sentenza T.A.R.. Le controversie amministrative, come esattamente rilevato dalla Corte d'appello, avevano quale causa petendi la asserita illegittimità delle decisioni xxxxxxx. – n. 150 del 25.10.1988 e n. 182 del 4.12.1988 che avevano annullato le delibere del Consiglio comunale n. 184 del 29.9.1988 e n. 240 del 21.11.1988 – e quale petitum la richiesta di annullamento di detti atti, mentre il possibile risvolto economico del giudizio amministrativo (relativo alla rideterminazione del trattamento economico dei dipendenti ricorrenti) è stato ritenuto dalla Corte d'appello, con apprezzamento in sé corretto e non censurato dal ricorrente, non determinabile atteso l'oggetto della controversia.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
ADMAIORA
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
